

Per una Città viva e vivibile per tutte e tutti

Il Corriere del Ticino riportava qualche giorno fa la notizia che la Città di Lugano ha deciso di modificare l'ordinanza comunale che imponeva ai responsabili di esercizi pubblici di richiedere alla polizia comunale un'autorizzazione per poter organizzare una serata con musica e DJ (<https://www.cdt.ch/news/ticino/per-una-serata-con-il-dj-non-serve-piu-lok-della-polizia-277914>). Le recenti statistiche ci dicono anche che sempre più famiglie con figli giovani decidono di insediarsi a Bellinzona per la sua qualità di vita, tanto che l'età media dei domiciliati rilevata alla fine dell'anno scorso è di 44,64 anni. Non ci pare che Bellinzona si debba considerare una città per anziani: malgrado l'alto tasso di sfritto ancora presente e una politica giovanile certamente perfettibile, è necessario fare passi avanti per adattare le condizioni di vivibilità della città a questa tendenziale modifica della sua composizione anagrafica, sociologica e culturale.

Per quanto riguarda gli esercizi pubblici, anche a Bellinzona vige ancora un anacronistico regime autorizzativo che ci pare limiti fortemente la possibilità di organizzare serate a tema musicale.

In particolare l'articolo 22 dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici del 1997 recita che (nostre sottolineature)

- «1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 20 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.*
- 2. Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.*
- 3. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili del 4 ottobre 1994 e relativi aggiornamenti.»*

mentre gli articoli 9 e 10 dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 21 maggio 2007 (nostre sottolineature) recitano:

«Art. 9 Apparecchi per la riproduzione del suono

- 1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.*
- 2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.»*

«Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste

- 1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere pubbliche e feste (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.*
- 2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.*
- 3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso,*

previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.»

Segnaliamo anche che, come definita dall'Ordinanza del 2007, la quiete notturna è compresa nel periodo ore 23.00 – 07.00 (art. 3 cpv. 1) e che nel 2011 la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) è stata modificata nel senso di permettere agli esercizi pubblici possono rimanere aperti fino alle 2 il venerdì, il sabato e i prefestivi (art. 16 Lear).

Sono anni che questa regolamentazione si ripercuote negativamente sugli esercizi pubblici presenti sul territorio della Città, i quali, per evitare l'iter burocratico (cfr. art. 10 cpv. 3) e spesso la visita dalla polizia comunale per due minuti di ritardo rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione, preferiscono rinunciare ad organizzare serate musicali e magari chiudere presto, lasciando le strade della Città tristemente vuote. E questo a scapito dell'attrattiva della Città, di tutta la cittadinanza (a cominciare da quella giovanile) e dei turisti.

Rispondendo all'interrogazione 41/2019, il Municipio affermava che «è in vigore l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 21 maggio 2007 (dell'ex Comune di Bellinzona). L'armonizzazione della stessa è prevista nell'ambito dei lavori per l'aggiornamento della legislazione comunale in ordine alla creazione del nuovo Comune». Esprimendosi poi sulle basi legali vigenti a livello comunale, il Municipio richiamava l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili e aggiungeva che «A livello comunale fanno inoltre stato le normative applicabili di Piano Regolatore, in specie ai gradi di sensibilità in relazione alle varie zone della città». L'esecutivo ricordava poi che, in base alla citata ordinanza, sono possibili «esibizioni musicali anche oltre le 23.00, previa richiesta di autorizzazione al Municipio».

Alla luce di quanto precede, si chiede al Municipio:

1. Dopo 5 anni di vita del nuovo comune, l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili è ancora in vigore?
2. In caso di risposta negativa alla domanda 1: qual è il nuovo testo legislativo in vigore?
3. In caso di risposta affermativa alla domanda 1:
 - 3.1 A che punto è il processo di "aggiornamento"?
 - 3.2 Il Municipio non ritiene che sia il caso di accelerare la revisione generale dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili e

aggiornarla rispetto alle esigenze della nuova Città aggregata (prevedendo per esempio zone con regolamentazione differente sulla quiete notturna)?

- 3.3 Il Municipio intende mettere in atto le pertinenti modifiche del Piano regolatore, segnatamente in relazione ai gradi di sensibilità, per permettere di avere un centro storico, ma anche dei quartieri, vivaci anche la sera come si addice ad una città, per di più capitale, di oltre 40mila abitanti?
4. Il Municipio non ritiene che sia il caso di abbandonare il regime autorizzativo previsto all'art. 10 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti e inutili (e passare per esempio ad un sistema di notifica) affinché ci sia maggiore libertà ed autonomia per gli esercizi pubblici per organizzare serate musicali? Se sì, il Municipio intende approntare le pertinenti modifiche all'Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti e inutili in attesa del testo definitivo della nuova Ordinanza? Se no, intende rinunciare al regime autorizzativo nel nuovo testo dell'Ordinanza?
 5. In considerazione di quanto previsto dall'art. 16 cpv. 1^{bis} Lear in merito all'apertura degli esercizi pubblici Municipio non ritiene che sia il caso di modificare il periodo di quiete notturna previsto all'art. 3 dell'Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti e inutili nel senso che è quiete notturna la fascia oraria dalle 24.00 alle 07.00, perlomeno il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi?
 6. L'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici del 1997 è ancora in vigore?
 7. Il Municipio non ritiene che sia giunto il momento di procedere ad una revisione generale dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici e aggiornarla rispetto alla Lear (in particolare sugli orari di apertura del weekend), alle esigenze della nuova Città aggregata?
 8. Come valuta il Municipio la possibilità di modificare il capoverso 2 dell'articolo 9 dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici nel senso di permettere il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, la musica di sottofondo all'aperto con apparecchi per la riproduzione del suono (sistema di altoparlanti) fino alle 24.00, e non più fin solo alle 23.00?
 9. Quanti sono gli esercizi pubblici presenti sul territorio della Città di Bellinzona? Come valuta il Municipio la proposta quantitativa di eventi musicali negli esercizi pubblici della Città?

Angelica Lepori

Pino Sergi

Matteo Pronzini

Bellinzona, 5 aprile 2022